

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	1
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede legislativa</i>	"	2
<i>In sede referente</i>	"	2
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i>	"	4
CONVOCAZIONI	"	4

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

Circa la costituzione dei Gruppi parlamentari su cui riferisce il deputato Cossiga, la Giunta, dopo discussione a cui prendono parte i deputati Caprara, Bozzi, Laconi e Roberti, oltre al Presidente, conferisce mandato al Relatore di proporre alla Camera la modifica dell'articolo 26 del regolamento nel senso che l'Ufficio di Presidenza possa eccezionalmente autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di 20 iscritti, purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni aventi il medesimo contrassegno le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente circoscrizionale ed un complesso di 300 mila voti di lista validi.

In ordine al rinnovo biennale delle Commissioni permanenti — che in atto restano in carica per il solo anno finanziario — il Presidente sottolinea l'opportunità di adeguare il Regolamento della Camera a quello del Senato, che prevede il rinnovo biennale, pur mantenendo ferme le norme vigenti alla Camera che consentono ad ogni deputato di effettuare uno spostamento di assegnazione in Commissione una sola volta nell'anno finanziario. Dopo discussione a cui prendono parte oltre al Presidente i deputati Bozzi, Caprara, Cossiga e Laconi, la Giunta decide di riesaminare il problema in altra seduta.

Circa modifiche del Regolamento della Camera suggerite dalla Giunta delle elezioni,

il Presidente informa che si tratta di disciplinare i rapporti fra Giunta e Assemblea nelle due diverse ipotesi di indagine compiuta dalla Giunta sul computo aritmetico dei voti e sull'ordine dei candidati nelle liste, oppure su eventuali vizi elettorali o casi di ineleggibilità. Altro problema sottoposto alla Giunta per il Regolamento è quello della sorte dei documenti presentati in Assemblea durante il dibattito su una elezione contestata, diversi da quelli già esaminati dalla Giunta.

Il Presidente, dopo avere informato i membri della Giunta che provvederà a far distribuire una adeguata documentazione su tali problemi e su altri posti dalla Giunta delle elezioni, rinvia ad una successiva seduta la discussione su tale argomento.

Il deputato Cossiga, a proposito del nuovo regolamento interno della Giunta delle elezioni il quale prevede il giudizio esclusivo della Giunta stessa in materia di accertamento di incompatibilità, fa osservare che la procedura stabilita dalla Giunta non appare conforme all'articolo 8 della legge del 1953 sulle incompatibilità parlamentari il quale attribuisce alla Giunta delle elezioni il solo potere di effettuare « accertamenti ed istruttorie »; qualora si opinasse che tali accertamenti e istruttorie possano concretarsi in un giudizio esclusivo, si vulnererebbero la lettera e lo spirito della Costituzione, la quale all'articolo 66, attribuisce alla Camera e non ad organi di essa il diritto di giudicare sulla sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i deputati Caprara, Cossiga, Bozzi, Laconi e Roberti, il Presidente fa osservare che le norme legislative attualmente vigenti in materia non possono essere oggetto di interpretazione da parte della Giunta del Regolamento. Dato poi che il regolamento interno della Giunta delle elezioni può, per attribuzione di competenza in base all'articolo 25 del Regolamento della Camera, disciplinare tutte le materie non comprese nell'attuale Capo V di quest'ultimo, non rimane a ciascun deputato che esercitare il diritto di proporre formali modifiche alla legge del 1953.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE' COCCI.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Sullo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (448);

AMENDOLA PIETRO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 ottobre 1962, numero 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (214).

Il Relatore Alessandrini propone e la Commissione delibera di assumere quale testo base della discussione il disegno di legge. Illustra, quindi, gli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto al disegno di legge stesso e concernenti: l'ammontare dei contributi per i nuclei familiari composti da più di cinque membri, la decorrenza del premio di accelerazione dalla data del decreto di concessione delle anticipazioni e la concessione del premio stesso nel caso di delega alla costruzione ad Enti con l'onere a carico del concessionario della decadenza del premio stesso per inadempienze; la precedenza nella concessione degli alloggi I.N.A.-Casa ai proprietari di un solo alloggio ed ai locatari di abitazioni sinistrate; la cessione all'INFIR del contributo per l'acquisto dell'area, qualora si costruisca entro il piano di zona a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, a garanzia dei mutui assunti dal comune; una più precisa definizione dei benefici tributari e l'iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fino all'esercizio finanziario 1966-67 delle somme occorrenti per l'attuazione della legge 5 ottobre 1962, numero 1431.

Intervengono quindi, i deputati: Amendola Pietro, che illustra un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a proseguire nei paesi terremotati gli interventi a carattere assistenziale e di emergenza, e Villani che illustra due ordini del giorno relativi il primo alla estensione delle provvidenze previste dalla legge n. 1431 ai comuni capoluoghi della regione campana ed il secondo al trasferimento in nuove località degli insediamenti dei comuni di Apice e di Melito.

Il deputato Guarra illustra, quindi, un ordine del giorno riguardante la situazione dei baraccati nei comuni esclusi dai benefici della legge n. 1431.

Il Ministro dei lavori pubblici Sullo dichiara di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal deputato Amendola; non accoglie gli ordini del giorno svolti dal deputato Villani ed accetta, invece, l'ordine del giorno svolto dal deputato Guarra.

Il disegno di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato con le modificazioni del testo predisposte dal Comitato ristretto.

Il Presidente avverte che la proposta di legge n. 214 resta assorbita nel disegno di legge e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DE' COCCI indi del Vicepresidente AMENDOLA PIETRO.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Sullo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare » (*Parere della V Commissione*) (555).

Il Relatore Ripamonti riferisce sul testo predisposto dal Comitato ristretto, sottolineando l'opportunità degli emendamenti proposti al disegno di legge, soprattutto in riferimento alla necessità di contenere il prezzo delle aree fabbricabili attraverso un più largo ricorso alle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. La ripartizione dei contributi nel territorio nazionale va operata in modo da evitare gli squilibri esistenti per quel che concerne l'addensamento di popolazioni nei grandi centri urbani. Altra imprescindibile esigenza è quella di graduare la misura dei contributi stessi in modo da permettere in ogni caso la commisurazione dei canoni di locazione da parte degli enti per l'edilizia economica e popolare alle reali possibilità economiche dei lavoratori. Dopo interventi del Presidente De' Cocci, del Ministro dei lavori pubblici Sullo e dei deputati Todros, De Pasquale, Donat Cattin, Zappa, Carra e Calvetti, la Commissione approva il disegno di legge nel seguente testo:

ART. 1.

« Per assicurare l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'im-

pegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:

Lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-1964;

Lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-1965;

Lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-1966.

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.C.I.S. all'I.S.E.S., alle provincie ed ai comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri Enti, Istituti e Società di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica; approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

La ripartizione territoriale dei contributi per provincia dovrà essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potrà eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni da concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata da parte degli istituti, enti e società indicati nell'articolo precedente.

Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potrà superare la percentuale del 4 per cento.

ART. 3-bis.

Gli enti mutuanti, di cui all'articolo 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, sono autorizzati a conce-

dere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

ART. 3-ter.

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nelle località dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al precedente comma, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorché solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.

L'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici equivale, nei riguardi dell'espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere.

L'indennità di esproprio è fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

L'articolo 4 del disegno di legge viene approvato senza modificazioni.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 del disegno di legge con alcune modificazioni riguardanti il numero dei deputati e senatori facenti parte della Commissione consultiva per l'emanazione della legge delegata e la previsione di concorsi speciali per i dipendenti di cui all'articolo 2, nonché la determinazione dei canoni di locazione, delle rate di riscatto e delle spese di manutenzione.

La Commissione delibera quindi di chiedere alla Presidenza della Camera di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente avverte che il Comitato dei nove è così costituito: De' Cocci, Ripamonti, Baroni, Degan, Amendola Pietro, De Pasquale, Di Nardo, Guarra e Taverna.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTINI: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente norme relative alla costruzione o ricostruzione di edifici di culto » (363).

Su proposta del Relatore Rinaldi la Commissione delibera di chiedere che il provvedimento le sia assegnato in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cappugi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 » (545).

La Commissione conclude l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Malfatti Francesco, a nome anche del deputato Calvaresi, ritira il seguente ordine del giorno:

« Il personale che a norma dell'articolo 5, secondo comma, del disegno di legge n. 545, presentato dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro e recante il titolo: " Sistemazione nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 ", non sarà inquadrato negli organici dell'Azienda, sarà tenuto presente dall'Azienda stessa al fine di evitare comunque il suo licenziamento ».

La Commissione, preso atto di ciò, procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 545, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,15.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

VESTRI ed altri: Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (245) — Relatore: Dossetti — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

SPECIALE ed altri: Norme per i viaggi degli elettori emigrati (244) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Dossetti.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Trasformazione e riordinamento della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (19) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della XIII Commissione*);

LUCCHESI: Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (20) — Relatore: Dal Canton Maria Pia — (*Parere della I e della V Commissione*);

TOZZI CONDIVI e VERONESI: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma (139) — Relatore: Rampa — (*Parere della XIV Commissione*);

Esame della proposta di legge:

RIGHETTI: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (287) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali).

Venerdì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Riesame del parere sul disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi a favore dell'Opera nazio-

nale maternità ed infanzia (505) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Venerdì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento della Marina (490) — Relatore: Sinesio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del collegio « Francesco Morosini » in Venezia (491) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Venerdì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

BUTTÈ ed altri: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (168) — Relatore: Colombo Vittorino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Venerdì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame preliminare del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 (Atto Senato n. 51) — Relatore: Lattanzio.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21,15.